

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Gilberto Dialuce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

E

La **Regione Campania** (nel seguito denominato "la Regione"), con sede legale in Napoli – Via Santa Lucia 81 (Codice Fiscale 800.119.906.39 - Partita iva 03516070632), nella persona del Presidente On.le Vincenzo De Luca domiciliato per la carica presso la suindicata sede.
(ENEA e la Regione nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

la Regione:

- è articolata in Direzioni Generali operanti su distinte materie suddivise per Unità Operative Dirigenziali
- le Direzioni ratione materiae di cui al presente Protocollo sono così denominate :
 - Direzione Generale 50.02.00 per lo sviluppo Economico e le Attività Produttive - con la propria Unità Operativa Dirigenziale 50.02.03 Energia, efficientamento e risparmio energetico. Green Economy e Bioeconomia

	- Direzione Generale 50.06.00 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema	
	- con la propria Unità Operativa Dirigenziale 50.05.04 Sviluppo	
	Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità	
	ambientali in rapporto alla salute umana. Con Delibera della Giunta	
	Regionale n. 377 del 15 luglio 2020 ha approvato il Piano Energetico	
	Ambientale Regionale della Campania (PEAR 2020)	
	• Con Decreto Dirigenziale n. 353 del 18 settembre 2020 si è:	
	1) disposta la pubblicazione del “PEAR 2020” e dei relativi allegati redatti sulla	
	base degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con la Delibera di n.	
	377/2020 nonché del parere del Consiglio Regionale della Campania – VII	
	Commissione Consiliare Permanente Ambiente – Energia – Protezione civile	
	espresso con comunicazione prot. N. 10616/i del 29/07/2020;	
	2) inviato il PEAR completo di “Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza”,	
	“Sintesi non Tecnica” nonché di “Dichiarazione di Sintesi” ed il	
	“Programma di misure per il monitoraggio ambientale” alla competente	
	UOD.40.01 Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;	
	3) depositato il PEAR presso l'U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio	
	energetico, Green Economy e Bioeconomia (50.02.03) incardinata nella	
	Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive (50.02);	
	• con la Legge Regionale n. 36 del 3 agosto 2020 “Disposizioni urgenti in materia	
	di qualità dell'aria”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania	
	n. 157 del 3 agosto 2020, ha disposto all'art. 2 che, nel caso l'ARPAC	
	comunichi valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la	
	metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse	
	condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle	

polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, anche con misure sanzionatorie, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:

a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) divieto di utilizzare generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

- con Legge Regionale n. 36 del 3 agosto 2020 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria”, indica all'art. 3 che, al fine di promuovere l'utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:

1. le modalità e le condizioni per l'uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;

2. le tipologie d'impianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;

3. i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;

4. le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli;

5. dal 1° gennaio 2021 è consentita solo l'installazione di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva 4 stelle o

	superiore;	
	6. È obbligatorio utilizzare misuratori di fumi nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale.	
	7. È obbligatorio usare, in generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della pertinente documentazione da parte dell'utilizzatore.	
	8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta emana apposito regolamento al fine di precisare le prescrizioni relative al comma 1.	
	• ha sottoscritto il 19 febbraio 2021 l'Accordo di Programma per la Tutela della Qualità dell'Aria con il MATTM; • con la Delibera di Giunta n.412 del 28.9.2021 ha adottato l'aggiornamento al Piano di Tutela della Qualità dell'Aria.	
	l'ENEA:	
	• è un Ente di diritto pubblico, ex art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, ex art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55,; • tramite il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN), opera nel settore energetico con particolare riferimento alle fonti rinnovabili (solare a concentrazione, bioenergia e fotovoltaico) ed alle tecnologie associate (accumulo elettrochimico e del power to gas, smart	

4

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

grids), e alla mobilità sostenibile, nei cui settori è punto di riferimento nazionale ed europeo nella ricerca applicata; dispone di strumentazione di eccellenza e di una consolidata esperienza e capacità di innovazione tecnologica;

- ha istituito il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali" (SSPT) che svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento e diffusione di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo, alle Istituzioni ed ai cittadini, nei settori dei nuovi sistemi di produzione e consumo basati su un approvvigionamento ed un utilizzo sostenibile delle risorse, della riduzione/eliminazione delle emissioni e dei connessi impatti, della gestione del territorio, incluse le aree marino-costiere, e della mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico;

- ha istituito il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE), che svolge il ruolo di "Agenzia Nazionale" in attuazione della direttiva 2006/32/CE (recepita con il Decreto Legislativo n. 115/08) con l'obiettivo strategico dello sviluppo e trasferimento di conoscenze, sistemi, metodi e tecnologie per il risparmio e l'efficienza in particolare: svolge attività mirate ad accelerare il processo di adozione di tecnologie chiave per un uso più efficiente dell'energia e rafforzare le capacità di innovazione del Paese e la competitività delle imprese nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica;

- assolve alle specifiche funzioni di Agenzia per l'efficienza energetica

previste dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali;

- le funzioni istituzionali richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca e uffici territoriali distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di problematiche territoriali complesse;
- ha istituito la Divisione Servizi(DUEE-SIST),all'interno del Dipartimento DUEE, per svolgere, tra le altre cose, la funzione di interfaccia fra la stessa, le Regioni ed i loro Enti Locali (EELL) assicurando il coordinamento delle attività svolte a livello nazionale attraverso i Centri di Consulenza Energetica Integrata (CCEI);
- collabora con le Regioni e le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle realtà produttive del territorio;
- nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e l'assistenza nei percorsi di qualificazione ambientale di aree e distretti industriali;
- fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e di servizi energetici, ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di

recepimento della Direttiva comunitaria 2006/32/CE;

- per lo svolgimento delle predette attività e funzioni, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati.

Considerato che:

La Regione Campania intende attivare un gruppo di lavoro che coadiuvi le Direzioni Generali competenti - 50.06.00 per la Difesa Suolo ed Ecosistema e 50.02.00 per lo Sviluppo economico e le Attività Produttive - nelle seguenti attività:

- a) determinare il livello di diffusione, la tipologia, la vetustà e l'uso degli apparecchi di combustione a biomassa per la generazione di calore;
- b) informare gli utenti finali ed i tecnici installatori/manutentori di generatori di calore a biomassa per il riscaldamento civile e residenziale sui possibili incentivi nazionali (p.e. Conto Termico) e regionali;
- c) indicare le misure limitative da adottare per ridurre, nel breve periodo, il ripetersi di frequenti superamenti dei limiti della qualità dell'aria per i composti maggiormente dannosi per la salute (PM10, COV, CO, NOx, IPA);
- d) definire norme regolamentari, specifiche tecniche e incentivi economici che favoriscano l'ammodernamento dei generatori di calore a biomassa esistenti con impianti dalle migliori caratteristiche ambientali ed energetiche;
- e) monitorare l'efficacia degli interventi programmati proponendo eventuali correttivi da adottare;
- f) progettare, realizzare e mantenere in esercizio un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici APEe per il Catasto degli Impianti Termici come da Legge regionale 20

novembre 2018, n. 39 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo d'Intesa;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione dello stesso;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3(Oggetto)

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono collaborare per promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, attività di supporto, informazione e approfondimento di tematiche finalizzate a:

- promuovere l'efficienza energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio regionale, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i.;
- promuovere l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e per diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione, presso tutti i soggetti operanti

	nel settore energetico regionale;	
	• migliorare la definizione ed attuazione della normativa regionale nel settore energetico (controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, utilizzo di biomasse legnose, prestazione energetica degli edifici, contratti di rendimento energetico);	
	• collaborare all'elaborazione della normativa in materia di energia, nell'ambito dell'attuazione della strategia europea;	
	• collaborare all'elaborazione di strategie e misure idonee al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle immissioni in atmosfera di polveri sottili.	
	Tali attività saranno rese operative con la formalizzazione di singoli atti esecutivi con le modalità indicate nel successivo art. 5.	
	Art. 4 (Obblighi delle Parti)	
	Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa:	
	- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza; - a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.	
	Art. 5 (Convenzione Operativa)	
	Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso la stipulazione di specifica convenzione operativa..	
	Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:	
	- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; - le modalità di esecuzione e la durata delle attività; - l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;	
	9	
		fonte: http://burc.regione.campania.it

	- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari)	
	provenienti da soggetti terzi;	
	- il personale coinvolto;	
	fermi i principi di cui al successivo art. 8 in relazione ai risultati delle	
	collaborazioni, le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle	
	modalità di protezione dei risultati e di ripartizione degli oneri, alle modalità di	
	sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti;;	
	- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;	
	- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni	
	contenute nelle singole Convenzioni operative..	
	Le Convenzioni operative verranno stipulate nel sistema di deleghe vigente in	
	ciascuna delle Parti.	
	Art. 6 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte. Codice di	
	comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della	
	Trasparenza)	
	L'ENEA e la Regione Campania (Direzione Generale 50.06.00 e Direzione	
	Generale 50.02.00) si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, il personale	
	dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.	
	I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede	
	dell'altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai	
	regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la	
	Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo	
	al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..	
	In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi	
	atti informativi, dei comportamenti e della disciplina vigenti presso la Parte	

ospitante e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, pubblicati sui siti istituzionali dell'ENEA e della Regione Campania, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Entrambe le Parti dichiarano, fin da ora, di aver preso visione dei rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti, consultabili sul sito istituzionale delle stesse e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Art. 7 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Fermi restando i

principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art. 9(Pubblicazioni)

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 10 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo d'intesa, la sede

dell'altra Parte.

Art.12 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 13 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal regolamento 2016/679 GDPR e s.m.i..

Art. 14 (Responsabili del Protocollo d'Intesa)

Per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo d'Intesa, sono individuati i Responsabili della stessa nelle seguenti persone:

per la Regione Campania:

- Dott.ssa Francesca De Falco – Dirigente UOD 50.02.03

- Ing. Maria Rosaria Della Rocca – Dirigente UOD 50.06.04

per l'ENEA :

- Dott.ssa Giovanna Armiento – Responsabile SSPT-PROTER

- Ing. Giacobbe Braccio – Responsabile TERIN-BBC

- Dott. Alessandro Federici – Responsabile DUEE-SIST

Art. 15 (Durata, proroga e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata(per un periodo pari a3anni) previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della data

di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 30 (trenta)giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Si richiama altresì l'art.2 – comma della L.R. Campania n.1/2016 che così dispone:

“Tutti i protocolli, intese o atti analoghi della Regione Campania contengono a pena di nullità, espresso riferimento a tempi certi di attuazioni e la clausola di automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione”.

Art. 16 (Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente informa scritta,eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 17 (Divieto di cessione)

Il presente Protocollo d'Intesa non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 18 (Oneri finanziari e Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Eventuali ristori saranno determinati come compensazione delle spese sostenute dalle Parti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa e verranno definite nel dettaglio nell'ambito degli Atti esecutivi di cui al precedente Art. 5.

Art. 19 (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Protocollo d'Intesa è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Protocollo d'intesa dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA: enea@cert.enea.it-all'attenzione del Responsabile del presente Protocollo d'Intesa;
- per la Regione: uod.500203@pec.regione.campania.it ed uod.500604@pec.regione.campania.it all'attenzione del Responsabile del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 21 (Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo d'Intesa è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 22 (Registrazione)

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 23 (Imposta di bollo)

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale – Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'ENEA	Per la Regione Campania
------------	-------------------------

Il Presidente	Il Presidente
---------------	---------------

Ing. Gilberto Dialuce	On.le Vincenzo De Luca
-----------------------	------------------------